

XIX LEGISLATURA

**CAMERA DEI DEPUTATI
XIII COMMISSIONE AGRICOLTURA**

AUDIZIONI INFORMALI

*Nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni, recante
"Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari
contenenti proteine vegetali"*

DOCUMENTI DEPOSITATI

Martedì 21 marzo 2023

Agrinsieme	pag.	1
Coldiretti	pag.	5

Martedì 27 giugno 2023

Unione italiana filiera delle carni – UNICEB	pag.	10
Confederazione italiana liberi agricoltori	pag.	17

Martedì 11 luglio 2023

Altroconsumo	pag.	21
Essere Animali	pag.	25
Unione italiana food	pag.	30

Martedì 19 luglio 2023

Confartigianato Imprese – CNA Agroalimentare - Casartigiani	pag.	34
--	------	----

ALTRI CONTRIBUTI SCRITTI INVIATI ALLA COMMISSIONE

Assitol	pag.	39
Adiconsum	pag.	41



*Audizione informale
dei rappresentanti delle organizzazioni agricole su esame della
Proposta di legge C.746 Carloni et all.*

*“Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti
alimentari contenenti proteine vegetali”*

*Presso la XIII Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati*

Roma, 21 marzo 2023

INTRODUZIONE

Il Coordinamento Agrinsieme desidera in primo luogo ringraziare il Presidente ed i Componenti della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati per aver promosso un confronto sulla proposta di legge che mira a disciplinare un aspetto delicato e controverso che rientra nel complesso tema della esposizione ai consumatori di dati ed informazioni concernenti gli alimenti posti in commercio.

La corretta informazione del consumatore è infatti uno dei principi alla base della normativa europea in materia di etichettatura dei nostri cibi e, in quanto tale, è opportuno approfondire e disciplinare situazioni che attualmente determinano incertezze e possibili conseguenze sui mercati.

In tal senso la proposta di legge è senz'altro apprezzabile nei suoi assunti e nei principi generali di applicazione. Nondimeno si formulano a seguire alcune prime osservazioni che si auspica siano prese in considerazione nel prosieguo del dibattito sull'argomento.

LA POSIZIONE DI AGRINSIEME

La normativa comunitaria sin dal 2011 (art. 7.1 del Reg. n. 1169 del 2011) ha stabilito il rispetto del principio della lealtà nelle informazioni sugli alimenti resi ai consumatori.

E' opportuno quindi prevedere una disciplina mirata che, ad esempio, impedisca di utilizzare denominazioni, ma anche altri termini o assonanze che potrebbero indurre in errore il consumatore stesso in ordine alla natura dell'alimento, le sue caratteristiche e proprietà.

In tal senso lo scopo della proposta di legge in commento è centrato, laddove si vieta l'utilizzo di talune denominazioni legali ma anche riferimenti a specie animali (e loro gruppi), terminologie specifiche della macelleria e della salumeria etc. sui prodotti a base di proteine vegetali.

Si tratta di una operazione di trasparenza dell'informazione in analogia a quanto di fatto è stato già abbondantemente previsto dalla normativa comunitaria per quanto concerne il latte ed i prodotti lattiero-caseari.

In quel caso, come anche confermato – come noto – dalla sentenza Corte di Giustizia UE, del 14.6.2017 relativa alla causa C-422/16 – Verband Sozialer Wettbewerb contro TofuTown.com GmbH, è impossibile utilizzare il termine “latte” e le altre denominazioni riservate ai prodotti lattiero caseari per designare un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui a tali denominazioni siano aggiunte indicazioni descrittive che richiamano l'origine vegetale del prodotto stesso.

E' questo un principio affermato con forza dalla normativa comunitaria e appunto dalla sentenza citata, la cosiddetta "sentenza TofuTown" che si applica sempre tranne taluni casi particolari di designazioni di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale solo in alcuni Paesi membri.

È del tutto corretta quindi l'impostazione della proposta di legge che evidentemente si richiama a questo precedente ed estende il principio a tutti i prodotti di origine animale diversi da latte e derivati.

Nondimeno va comunque osservato un aspetto e cioè che la questione relativa alla corretta interpretazione dei prodotti lattiero-caseari trova fondamento in alcuni specifici passaggi della normativa unionale, segnatamente l'articolo 78 e l'allegato VII del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (c. detta "OCM unica") che ha previsto specifiche disposizioni rispetto all'utilizzo della denominazione legale per latte e prodotti lattiero-caseari.

Le conseguenze di tali principi ricadono quindi, e in quanto tale la Corte di Giustizia ha inteso interpretarli evidentemente, nella applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri e dei principi del mercato unico; mentre non altrettanto si può affermare per i prodotti di origine animale diversi da quelli lattiero-caseari.

Non è un caso che i contenuti della proposta di legge trovino applicazione solo sugli alimenti contenenti proteine vegetali *"legalmente realizzati e commercializzati nel territorio nazionale"*; escludendo di fatto la applicazione della legge stessa ai prodotti legalmente realizzati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o facente parte dello Spazio economico europeo o infine in Turchia (clausola di mutuo riconoscimento – art. 6 della PDL in esame).

Questa circostanza per il coordinamento Agrinsieme – che, si ribadisce, pur condivide senz'altro le finalità del provvedimento nell'interesse del sistema zootecnico nazionale - dovrebbe indurre ad una verifica preliminare sulla concreta possibilità di poter introdurre simili requisiti per la commercializzazione degli alimenti a base di proteine vegetali nel nostro Paese.

Andrebbe altresì verificato, qualora si riuscisse a far accettare una simile disposizione, cosa accadrebbe per i prodotti importati ai quali, verosimilmente, non potrebbero essere imposti i più stringenti requisiti in termini di denominazioni. Prefigurando una situazione paradossale secondo la quale le denominazioni vietate a prodotti realizzati e commercializzati nel territorio nazionale, potrebbero ben essere consentite a prodotti importati e commercializzati in Italia. Confondendo ulteriormente le informazioni offerte al consumatore che, per identici prodotti, potrebbe trovare in vendita denominazioni diverse in base al Paese di origine dei prodotti stessi.

Se, in conclusione, si superassero i vincoli tecnici sopra ipotizzati, Agrinsieme non potrebbe che condividere obiettivi e strumenti della proposta di legge che potrebbe comunque costituire un elemento utile ad ottenere una modifica della normativa dell'UE in analogia con quanto previsto per il settore lattiero-caseario.

Infatti, sarebbe in ogni caso auspicabile prevedere – in quanto più efficace - una idonea modifica della normativa comunitaria che preveda a livello di normativa unionale il divieto di utilizzare talune denominazioni legali sui prodotti a base di proteine vegetali. Così come pure era stato tentato in occasione della approvazione della Riforma della PAC per il “post 2022” laddove si era ipotizzata una modifica dell'allegato VII del regolamento n. 1308/2013 prima citato; modifica poi non approvata in via definitiva.


Restano poi due aspetti di carattere generale che pure il coordinamento Agrinsieme ritiene opportuno proporre al legislatore perché siano affrontati e che, in particolare, sono i seguenti:

- va impedita in ogni caso la possibilità di utilizzare per i derivati della cosiddetta “carne sintetica” denominazioni legali ma anche riferimenti a specie animali (e loro gruppi) e terminologie specifiche della macelleria e della salumeria anche a prodotti a base di carne. Si tratta di una casistica specifica che evidentemente però non sfugge va affrontata coerentemente alla esigenza di una corretta e trasparente informazione del consumatore;
- andrebbe salvaguardata, analogamente a quanto previsto nella normativa comunitaria per la disciplina dei prodotti lattiero-caseari, la possibilità di utilizzare denominazioni e terminologie specifiche che si richiamano ai prodotti a base di carni e/o ad animali anche per i prodotti a base di proteine vegetali che rientrano nella tradizione gastronomica nazionale ed identifichino preparazioni che proprio in quanto note non rischiano di indurre in errore il consumatore stesso.

Più in dettaglio, infine, in merito a taluni aspetti specifici della proposta di legge, si evidenzia la necessità in ogni caso di:

- applicare la deroga specifica prevista all'articolo 4, c. 2, che consente l'utilizzo delle denominazioni riferite alle carni, unicamente agli alimenti con una presenza di carni – e non già di proteine animali - prevalente sul peso complessivo dell'alimento stesso;
- aumentare significativamente il livello delle sanzioni previste per coloro i quali detengano e vendano/distribuiscono gratuitamente prodotti non conformi al divieto e che la proposta di legge commisura in un intervallo compreso tra 500 e 7.500 euro.

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.



COLDIRETTI

CAMERA DEI DEPUTATI

XIII Commissione Permanente

(Agricoltura)

Audizione

AC 746

Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari
contenenti proteine vegetali

21 marzo 2023



La presente proposta di legge, nella misura in cui intende tutelare il patrimonio zootecnico nazionale ed assicurare il diritto alla corretta informazione dei consumatori, risponde alla necessità – che si condivide ampiamente – di regolare la diffusione di prodotti alimentari di origine vegetale etichettati con la denominazione *carne* ed altre diciture usualmente impiegate per prodotti non contenenti l'alimento di origine animale (tra le molte, *hamburger*).

Sapere cosa si mangia produce la necessità di regole che informano il consumatore sull'acquisizione di pratiche corrette dopo aver osservato specifiche modalità organizzative dell'intero percorso degli alimenti *dal campo alla tavola*.

Indagare il tema dell'informazione è, pertanto, fondamentale nella difesa della libertà di scelta del consumatore ai fini del perseguimento del grado di consapevolezza adeguato a rendere le decisioni di acquisto conformi agli obiettivi indicati dal codice del consumo (art. 2 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

La sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, C-422/16, in tema di denominazioni utilizzate per la promozione e la commercializzazione di alimenti vegetali, nel vietare l'impiego delle diciture riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari, ha inteso perseguire il duplice obiettivo di garantire ai produttori condizioni di concorrenza non falsate e ai consumatori alimenti aventi le medesime caratteristiche di qualità.

Il precedente giurisprudenziale potrebbe rappresentare l'aggancio per una interpretazione adeguatrice delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1169 del 2011 *relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, nella parte in cui rimandano (art. 2, lett. f), per le definizioni di carne, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, prodotti della pesca e prodotti a base di carne, a quelle contenute nel reg. (CE) n. 853 del 2004 *che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale* (punti da 1.1. a 1.8).

Pur non essendo richiamate le ulteriori designazioni impiegate usualmente per i prodotti e le preparazioni a base di carne, quali bistecca, salsiccia o il già citato hamburger, occorre, tuttavia, considerare quanto stabilito dall'articolo 7 del reg. (UE) n. 1169 del 2011 sulle pratiche leali di informazione, che vieta informazioni che possano indurre in errore i consumatori, in particolare, sulle caratteristiche dell'alimento.



Si tratta di un percorso argomentativo che si sarebbe potuto sostenere anche in sede europea mentre il Parlamento europeo ha deciso di votare contro gli emendamenti che proponevano la riserva dei nomi tradizionalmente riferiti ad alimenti di origine animale.

D'altra parte, la necessità di definire in termini normativi le modalità d'impiego delle denominazioni associate ai prodotti a base di carne, è stata manifestata dal legislatore francese con il decreto n. 2022-947 del 29 giugno 2022 *relativo all'uso di alcune denominazioni utilizzate per designare alimenti contenenti proteine vegetali* la cui esecuzione è stata sospesa dal Consiglio di Stato in relazione ad alcune terminologie specifiche impiegate e non sufficientemente motivate.

Queste sono le ragioni per le quali l'iniziativa legislativa in commento risulti opportuna e tempestiva.

Occorre, in sostanza, rafforzare il tessuto normativo assicurando che la legittimità dell'intervento sia affidata al buon esito della procedura di notifica, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 39 del reg. (UE) n. 1169 del 2011 e assicurando la consultazione dei cittadini ai sensi dell'art. 3 del regolamento citato. Si rammenta, d'altra parte, che la stessa procedura è stata seguita con successo per i decreti nazionali sull'origine per i prodotti lattiero-caseari, la passata di pomodoro, le carni suine trasformate, il riso e la pasta.

Inoltre, ragioni di opportunità conducono ad auspicare una *revisione* della modalità applicativa del principio del mutuo riconoscimento – che consente la circolazione dei prodotti in base alle regole (diverse) del Paese di provenienza – attraverso il ricorso all'ipotesi derogatoria disposta dall'art. 17 del reg. UE n. 1169 che consente, in casi eccezionali, di vietare l'impiego, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione dell'alimento impiegata nello Stato membro di produzione quando il prodotto che essa designa nello Stato membro di produzione sia talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione che non sia possibile garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta ai consumatori.

Alla luce di tale previsione, ad esempio, si dovrebbe vietare, tra l'altro, la commercializzazione di proteine artificiali ottenute con tecniche di ingegneria cellulare trattandosi di prodotti totalmente diversi da quelli ottenuti con metodi ed ingredienti tradizionali.

Si formulano, pertanto, le seguenti proposte emendative:



All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: *“c-bis) «denominazione usuale»: una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni”*.

All'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *«2. La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva»*.

All'articolo 6, dopo le parole «a condizione che» il periodo è sostituito dal seguente: *«la denominazione dell'alimento impiegata nel Paese di produzione non sia tale da indurre in errore il consumatore del Paese di commercializzazione sulle effettive caratteristiche del prodotto»*.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente: *«6-bis. (Denominazione delle categorie di alimenti di origine animale).*

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definite, per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell'articolo 39 del reg. n. 1169 del 2011 le categorie specifiche di alimenti di origine animale per le quali è riservata la denominazione legale di carne e le altre denominazioni associate usualmente dai consumatori agli alimenti di origine animale.

2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare le denominazioni associate usualmente dai consumatori agli alimenti di origine animale nonché a valutare in quale misura sia percepito come ingannevole l'impiego di una denominazione legale o usualmente associata agli alimenti di origine animale qualora sia impiegata anche per designare alimenti di origine vegetale.



I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».



Proposta di Legge n. 746 del 29 dicembre 2022

"Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali"

*Audizione Informale presso la Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati
Roma, 27/06/2023*

1

MEMORIA

La UNICEB rappresenta sin dal 1969 primarie aziende nazionali operanti nell'intera filiera delle carni, dall'allevamento alla macellazione, dalla lavorazione alla trasformazione delle carni.

Le aziende rappresentate sviluppano un fatturato di circa 8 miliardi di Euro con un livello occupazionale di oltre 12.000 addetti.

Ringraziamo per la convocazione su una tematica sulla quale UNICEB si è spesa sin dal 2018.

Già nel 2018 infatti aveva investito della problematica legata all'utilizzo di denominazioni di vendita di prodotti vegani e/o vegetariano con chiari riferimenti a prodotti a base di carne i Ministri competenti (Ministero Agricoltura, Sviluppo Economico, ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Salute) nonché il Governo italiano, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel 2020, in vista del voto in seduta plenaria del Parlamento europeo sugli emendamenti sul tema "vegetale" presentati nell'ambito della riforma della PAC, la scrivente avviò una campagna pubblicitaria sui maggiori quotidiani nazionali (Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, Il Messaggero, Milano Finanza, Italia Oggi, ecc) comparando gli ingredienti di un prodotto tradizionale quale l'hamburger (tipicamente preparazione di carne bovina) e quelli di un presunto "hamburger vegano", i cui


ingredienti sono: *“acqua, isolato proteico di piselli, olio di canola, olio di cocco, estratto di lievito, malto destrine, aroma naturale, gomma arabica, olio di girasole, sale, acido succinico, acide acetico, amido modificato, fibra bamboo, metilcellulosa, amido di patata, estratto barbabetola, acido ascorbico, estratto annato, acido citrico, glicerina vegetale”*, sottolineando come i nomi sono importanti e forniscono indicazioni sul contenuto di un alimento e aiutano i consumatori a scegliere con consapevolezza, tutelandoli dalle imitazioni.

Pertanto, chiamare bistecca, hamburger, salame, prosciutto prodotti che non contengono carne può trarre in inganno i consumatori e confonderli non solo sui valori nutrizionali ma anche sulle proprietà salutistiche. Praticamente quasi sempre nelle Pubblicità si cerca di far passare il messaggio che tali prodotti (ultra processati) facciano più bene alla salute rispetto a quelli da cui traggono ispirazione per la denominazione.

Tutelare le denominazioni tradizionali degli alimenti a base di carne significa riconoscerne l'importanza culturale e la tipicità. In questo modo non si cancella il lavoro di milioni di agricoltori e non si appiattiscono i gusti delle persone con prodotti di sintesi e ultra-trasformati.

E' doveroso precisare che la scrivente Organizzazione accoglie con favore i prodotti a base vegetale che utilizzano denominazioni e caratteristiche proprie. Il parere cambia radicalmente nei confronti delle imitazioni che utilizzano denominazioni di prodotti a base di carne per molte e circostanziate considerazioni tra le quali, la più macroscopica è che i finti prodotti a base di *“carne senza carne”* inducono il consumatore a pensare che siano sostituti identici agli originali.

Inoltre, la tendenza ad utilizzare denominazioni di vendita di prodotti carne per alimenti che non ne contengono è assolutamente in contrasto con la normativa comunitaria relativa alle informazioni al consumatore che debbono essere chiare ed inequivocabili e non debbono indurlo in errore anche in merito alla reale composizione dei prodotti che stanno acquistando, così come specificato nel Regolamento (UE) n. 1169/2011.



Pertanto, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d), si propone di inserire la seguente definizione:

«prodotti non trasformati»: prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.



L'UNICEB intende ringraziare l'On.le Mirco Carloni, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, primo firmatario della proposta di Legge in esame, per l'estrema sensibilità dimostrata nei confronti di una problematica che, come ricordato in precedenza, è da anni che viene affrontata sia a livello nazionale che comunitario ma che ha visto sempre prevalere interessi di parte rispetto alla tutela di un comparto come quello zootecnico. Si consideri che l'Agroalimentare in Italia rappresenta in termini di fatturato il 25% dell'intero PIL e la Zootecnia ne costituisce un quarto pari a circa 40 miliardi di euro.

6

Nessuno
chiamerebbe
questo:
**Insalata
di manzo.**

Allora perché
chiamiamo
questo:
**Hamburger
vegano?**



Ingredienti:
carne bovina.



Ingredienti:

Acqua, isolato proteico di piselli, olio di canola, olio di cocco, estratto di lievito, maltodestrine, aroma naturale, gomma arabica, olio di girasole, sale, acido succinico, acido acetico, amido modificato, fibra bamboo, metilcellulosa, amido patata, estratto barbabietola, acido ascorbico, estratto annato, acido citrico, glicerina vegetale.

Un hamburger vegano non è un hamburger.

I nomi sono importanti. Forniscono indicazioni sul contenuto di un alimento, aiutano i consumatori a scegliere con consapevolezza e li tutelano da imitazioni. Per questo un prodotto non può chiamarsi come un altro. Per esempio: una bevanda a base di soia non può chiamarsi latte. **Chiamare hamburger, bistecca, salame prodotti che non contengono carne può trarre in inganno i consumatori e confonderli sui valori nutrizionali.** Tutelare le denominazioni tradizionali degli alimenti a base di carne significa riconoscerne l'importanza culturale e la tipicità. Per non cancellare il lavoro di milioni di agricoltori e non appiattare i gusti delle persone con prodotti di sintesi e ultra-trasformati. **Alimentiamo certezze, non dubbi.**

CAMERA DEI DEPUTATI – XIII Commissione Permanente (Agricoltura).

Audizione nell’ambito dell’esame della proposta di legge C 746 Carloni recante “Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali”.

Roma, 27 Giugno 2023 - Osservazioni

Premessa

Il Disegno di Legge è ampiamente condivisibile.

Come è facilmente comprensibile il mercato agroalimentare offre da tempo un sempre maggior numero di alimenti a base vegetale che “attirano” l’attenzione del consumatore travestendosi da prodotti tradizionali a base di carne.

Come ben spiegato nella relazione che accompagna il testo della proposta di legge, la diffusione di denominazioni come “bresaola di seitan” o “bistecca di tofu” o “prosciutto vegetale” rende questo fenomeno scorretto sul piano della comunicazione e pericoloso nei confronti dei consumatori meno informati che facilmente comprano prodotti alimentari non di origine naturale, ma prodotti in modo industriale.

Commento generale

Da una prima lettura appaiono subito chiare le motivazioni che muovono questa iniziativa che è rivolta all’adozione di regole chiare che impediscano agli operatori che producono alimenti a base vegetale di poter utilizzare, approfittando di un valore legato a anni di presenza sul mercato di prodotti di grande qualità, denominazioni di vendita di prodotti a base di carne.

LiberiAgricoltori apprezza il modo pensato per fare chiarezza. Questo Disegno di Legge è chiaramente rivolto a tutelare le nostre produzioni zootecniche che nulla hanno a che fare con quanto viene pubblicizzato per le produzioni vegetali.

Il consumatore, specie quello meno informato e che per questo necessita di maggior tutela, può essere tratto in inganno nel momento che vengono messe in atto azioni pubblicitarie fondate su concetti strettamente legati al mondo della produzione zootecnica che si è guadagnata nei secoli con l'impegno di generazioni legate profondamente all'allevamento animale, che hanno saputo tutelare ambiente e paesaggio affinando nei secoli le conoscenze legate alla produzione dei salumi e dei formaggi.

Come già indicavamo sopra, per LiberiAgricoltori i prodotti che provengono dalla lavorazione di vegetali sono prodotti industriali a tutti gli effetti. Vegetali che vengono, come è scritto giustamente nella relazione di accompagnamento, macinati, mischiati, arricchiti con aromi e addensanti, e che non hanno nulla a che fare che i prodotti che cercano di copiare dal punto di vista nutrizionale visto che i prodotti di origine animale che al contrario danno proteine e vitamine naturali.

Indicare un prodotto richiamandone un altro molto superiore in termini apporto e valore nutrizionale finisce per tradire la fiducia del consumatore visto che solo gli alimenti di origine zootecnica sono i soli ad apportare nelle giuste quantità determinati nutrienti essenziali come proteine e aminoacidi.

Questo Disegno di Legge per LiberiAgricoltori crea un discrimine tra un prodotto originale e soggetto a lavorazioni le cui origini si perdono nei secoli e un prodotto dove sono presenti additivi, aromatizzanti e coadiuvanti indispensabili per conferire consistenza e sapore.

Quello che deve emergere da questo disegno di legge è anche che il consumatore non deve e non può scambiare, a causa di pratiche commerciali, un prodotto vegetale di questa natura con un frullato di prodotti ortivi freschi o con un frullato di frutta.

Per questo è evidente che questa iniziativa di legge deve essere rivolta in primis alla protezione del consumatore che non può essere indotto a pensare da messaggi commerciali che questi prodotti industriali siano sostituiti equivalenti dei prodotti a base di carne.

Tutto deve essere rivolto a raggiungere corrette condizioni di mercato dando al consumatore le giuste informazioni. Non si può proporre una “mortadella vegana” rendendone equivoche le qualità organolettiche che sono diverse tra un prodotto a base di carne da un facsimile a base di prodotti vegetali.

In questo LiberiAgricoltori è in linea con il legislatore: stabilire l'esclusivo uso di nomi riferiti ai prodotti tradizionali di origine animale è una operazione di “giustizia” sociale a tutela delle giuste condizioni di mercato; mentre il cibo sintetico rappresenta un mezzo pericoloso che distrugge il legame con il cibo naturale, con il territorio, cancellando ogni distinzione culturale.

La proposta di legge

L'Articolo 1 spiega bene le finalità e l'ambito di applicazione.

L'Articolo 2 dovrebbe prevedere regole più stringenti sull'etichettatura. Non deve bastare la semplice rimozione di un nome che non risponde al contenuto. Vanno indicati in etichetta le componenti usate e i processi di lavorazione.

L'Articolo 3 ci sembra adeguatamente scritto.

L'Articolo 4 ci sembra adeguatamente scritto.

L'Articolo 5 ci sembra adeguatamente scritto.

L'Articolo 6 può diventare un vulnus per l'intera legge. I prodotti che promuovono l'uso dei vegetali sono in molti casi commercializzati da multinazionali.

Renderli non soggetti avrebbe un duplice effetto. I consumatori sarebbero ingannati più facilmente e le imprese italiane che realizzano gli stessi prodotti in Italia invece che in Francia subirebbero una concorrenza “sleale” da parte delle aziende estere.

Su questo articolo LiberiAgricoltori chiede una profonda riflessione.

L’Articolo 7 ci sembra adeguatamente scritto.

Audizione informale presso
XIII Commissione Agricoltura della Camera
11 luglio 2023

Proposta di Legge C746, del 29 dicembre 2022
**Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari
contenenti proteine vegetali**

Memoria di Altroconsumo

Egregio Presidente,

Onorevoli membri della XIII Commissione Agricoltura della Camera,

nel ringraziarvi per l'opportunità di essere auditi oggi sul disegno di legge relativo alla denominazione di vendita di prodotti a base di proteine vegetali, vi porgo – innanzitutto – i saluti della nostra organizzazione, Altroconsumo, che – come saprete – esiste ormai da 50 anni (quest'anno cade l'anniversario della sua fondazione) ed è la più importante e rappresentativa organizzazione di consumatori indipendenti in Italia.

L'attenzione di Altroconsumo ai temi della tutela della salute dei consumatori, della trasparenza e completezza delle informazioni, specie di quelle relative ai prodotti alimentari, nonché l'attenzione alla salvaguardia dell'ambiente e a un uso sostenibile delle sue risorse, fa parte del DNA della nostra organizzazione.

Abbiamo quindi letto con attenzione il disegno di legge e la sua relazione introduttiva e dobbiamo dire che non ci rispecchiamo nel ritratto del consumatore che traspare, un consumatore che sarebbe ingannato dall'uso di denominazioni tipiche dei prodotti a base di carne su preparazioni a base vegetale, che potrebbero fuorviarlo quanto alla vera natura del prodotto, le sue caratteristiche nutrizionali, fino ad arrivare a credere che quelli a base vegetale siano *“prodotti lavorati con le medesime tecniche e cure tradizionali dell'arte salumiera”*.

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori
Via Valassina 22, 20159 Milano
Tel +39 02 69 615 00
Fax +39 02 66 8902 88
www.altroconsumo.it
C.F. 97010850150

Nell'ottobre del 2020, un voto in plenaria del Parlamento Europeo, sulla riforma della PAC, bocciò l'emendamento che voleva introdurre il divieto di utilizzo di denominazioni, normalmente utilizzate per prodotti a base di carne, su prodotti a base di ingredienti vegetali, dove la carne era assente.

A livello UE è quindi possibile denominare tali prodotti come burger vegetali, bistecche di soia, straccetti di tofu, e simili. Sempre in quell'anno, il Beuc (l'organizzazione che raggruppa a livello europeo più di 45 associazioni di consumatori di 32 paesi UE e aderenti UE) pubblicò i risultati di un'indagine statistica sull'attitudine dei consumatori alla transizione verso un'alimentazione sostenibile. Tra le domande somministrate a poco più di 11.000 persone di 11 paesi UE, tra cui l'Italia, ve n'era una che chiedeva esplicitamente se fossero **d'accordo con l'utilizzo che le aziende alimentari fanno di termini associati alla carne, come 'burger' o 'polpette', per nominare prodotti vegetariani (es. 'burger vegetale')**. La risposta fu nettamente positiva.

In particolare, la maggior parte degli intervistati italiani (**47%**) ritiene che queste denominazioni dovrebbero essere consentite a condizione che i prodotti siano chiaramente etichettati come vegetariani/vegani, il **24,3%** non vede alcun problema nell'utilizzo di tali denominazioni; il 15,6% non ha un'opinione in merito e solo il 13% si dichiara contrario. In sintesi, **circa il 71% degli italiani è favorevole** all'uso di denominazioni solitamente usate per la carne anche su prodotti a base vegetale, purché si specifichi chiaramente che si tratta di prodotti vegetariani/vegani.

I timori espressi quanto alla loro valenza nutrizionale, o al loro essere prodotti spesso altamente elaborati, non li differenzia più di tanto da taluni prodotti a base di carne, a loro volta altamente elaborati e non proprio nutrizionalmente esenti da peccati. Detto questo, che riguarda aspetti che vedono la nostra organizzazione attenta e attiva verso tutto il panorama dell'offerta alimentare, resta il fatto che nella strategia **Farm to Fork**, è detto chiaramente *che i consumatori europei devono passare a "una dieta più basata sui vegetali, con meno carne rossa e lavorata"*.

A tal fine, la disponibilità di una gamma di prodotti che presentano fonti proteiche alternative, di semplice preparazione e utilizzo, è funzionale alla transizione auspicata. Tali prodotti devono essere anche facilmente identificabili da parte dei consumatori.

La denominazione di prodotti privi di carne non deve, né trarre in inganno i consumatori né scoraggiarli dall'acquisto di tali prodotti. L'uso di nomi culinari che richiamano la carne per alimenti a base vegetale (come "bistecca", "salsiccia", "hamburger") rende più facile per i consumatori sapere come integrare questi prodotti in un pasto, aiuta a identificare "la loro funzionalità in cucina" e per questo non dovrebbero essere proibiti.

Per altro, il progetto di legge in esame ricalca il testo di un decreto francese pubblicato a giugno del 2022, la cui entrata in vigore è stata sospesa. Attualmente, ci risulta che il Consiglio di Stato lo abbia portato innanzi alla Corte Europea di Giustizia perché contrario alle norme europee e di impedimento alla libera circolazione delle merci.

Ringraziamo per l'attenzione concessa.

Milano, 11 luglio 2023

Allegato: estratto dallo studio Beuc citato nel testo

Per informazioni: **Marialuisa Villa**
Ufficio Relazioni Esterne
Tel. 02 6690208; **e-mail:** pr@altroconsumo.it
Pec: relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it

TABLE 39 – To what extent do you agree that companies use meat-related names like sausage and burger to describe meat-free vegetarian products (e.g. a veggie burger)?

	Belgium	Italy	Portugal	Spain	Austria	Germany	Greece	Lithuania	Netherlands	Slovakia	Slovenia	Total
	Col % (N = 936)	Col % (N = 898)	Col % (N = 919)	Col % (N = 969)	Col % (N = 895)	Col % (N = 939)	Col % (N = 814)	Col % (N = 886)	Col % (N = 921)	Col % (N = 935)	Col % (N = 949)	Column Valid N %
<u>It should never be allowed for vegetarian products</u>	20.5%	13.1%	12.4%	16.8%	29.4%	31.9%	15.8%	18.3%	22.1%	21.8%	21.6%	20.4%
<u>It should be allowed only if it is clearly labelled it s a vegetarian product</u>	38.0%	47.0%	37.8%	49.1%	44.3%	45.9%	52.8%	33.3%	39.7%	34.1%	44.9%	42.4%
<u>I don t see any problem for using such names</u>	27.5%	24.3%	40.8%	26.3%	19.4%	15.9%	24.3%	35.6%	23.4%	23.6%	27.2%	26.2%
<u>I have no opinion</u>	14.0%	15.6%	9.0%	7.7%	6.8%	6.3%	7.1%	12.8%	14.9%	20.5%	6.3%	11.0%
<u>Total</u>	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



Spett.le Commissione,

nel ringraziarvi per aver avuto la possibilità di partecipare in audizione nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 746 Carloni recante "Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali", intendiamo comunque approfondire l'esame della proposta in oggetto anche per iscritto in queste 6 principali motivazioni della nostra posizione e una breve presentazione di Essere Animali.

Essere Animali ETS è un'associazione senza scopo di lucro che opera nella protezione degli animali allevati a scopo alimentare e della promozione di un'alimentazione sostenibile, attraverso attività di sensibilizzazione del pubblico e dei media e il lavoro con aziende del settore alimentare e istituzioni italiane ed europee. Essere Animali - che conta più di 800.000 sostenitori, attivisti e follower sui canali di comunicazione digitale e offline - è attiva da oltre dieci anni nella promozione di un sistema alimentare resiliente e sostenibile, che sia in grado di resistere all'attuale crisi climatica e di proporre cibo di qualità, sano e nutriente a tutta la popolazione, riducendo l'impatto ambientale in agricoltura e il ricorso alla zootecnia industriale.

Vista la nostra mission e il nostro diretto coinvolgimento in queste attività, riteniamo che sia importante specificare che siamo contrari alla proposta di legge C. 746 , in particolare perché:

1. La proposta non tiene conto delle opinioni e delle consuetudini dei consumatori

La richiesta di prodotti a base vegetale è in crescita continua e rispecchia l'interesse dei consumatori per aspetti etici, ambientali e salutari del cibo. Utilizzare sulle confezioni le denominazioni attuali, specificando che si tratta di prodotti vegetali - al contrario di quanto si vuole sostenere con la proposta di legge in oggetto - è un modo per dare al consumatore una immediata idea di utilizzo e sapore del prodotto e soprattutto favorire una scelta informata. A testimonianza di ciò in [un sondaggio](#) pubblicato nel 2020 da Beuc (The European Consumer Organization) emerge che l'88% degli italiani si è espresso a favore dell'utilizzo di questi termini. Inoltre il consumatore che sceglie un prodotto vegetale lo fa sapendo bene che tra alimenti diversi ci sono differenze in termini di principi nutritivi e spesso sceglie un'alternativa a base di proteine vegetali proprio con cognizione di causa e con l'obiettivo di una qualità e tipologia nutrizionale diversa (si veda su questo il completo [articolo](#) di Christopher J. Bryant, ricercatore presso l'Università di Bath nel Regno Unito, pubblicato su Future Foods).

CODICE FISCALE

TELEFONO

FAX

WEB

MAIL

97676200153

02-87199702

02-89950142

essereanimali.org

info@essereanimali.org



Esattamente come accade per diverse tipologie di carne - cotoletta di pollo o di maiale, burger di manzo o di vitello per esempio - che nonostante utilizzino tutte le stesse denominazioni presentano in realtà caratteristiche nutrizionali molto diverse tra di loro, senza per questo trarre in inganno i consumatori o venire accusate di tale manipolazione.

2. La proposta si basa su una premessa fuorviante

Nelle premesse della proposta viene indicato come “il cibo sintetico rappresenta un mezzo pericoloso per distruggere ogni legame con il cibo naturale e con i diversi territori, cancellando ogni distinzione culturale, spesso millenaria”. Oltre a sottolineare la profonda scorrettezza dell’uso del termine sintetico in questa specifica proposta di legge, la realtà è semmai esattamente il suo contrario. In Italia la zootecnia si è sviluppata in termini industriali solo a partire dagli anni ‘50, mentre le numerose tradizioni culinarie a base di proteine vegetali sono diffuse da centinaia di anni, come le polpette di melanzane o di ceci e fagioli, senza che i consumatori siano mai stati indotti a pensare che si trattasse di carne. La tradizione e la cultura culinaria locale italiana - fin dall’epoca romana, etrusca e medievale - sono sempre state basate in prevalenza sui legumi, anche con produzioni di grande eccellenza e altissimo valore nutrizionale come il cece nero della Murgia o le cicerchie marchigiane, su frutta, verdure e cereali di qualità. Nell’Art.1 la proposta specifica inoltre che lo scopo è quello di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, per il suo ruolo culturale, socio-economico e ambientale. Urge una specifica importante: il nostro attuale patrimonio zootecnico, frutto peraltro di grande importazione di animali e carne dall’estero - come riportato dalla [Corte dei Conti UE](#) ad aprile 2023 l’Italia importa ogni anno centinaia di migliaia di vitelli, suini e agnelli con lunghi viaggi problematici e spesso in violazione delle norme UE, quindi come si vede il concetto stesso di “nazionale” andrebbe profondamente messo in discussione - è attualmente protetto da numerosi e importanti investimenti pubblici oltre che da norme, misure e progetti UE e nazionali dedicati, solo per il PSN si parla di oltre 2 miliardi di euro, e da coperture con fondi pubblici anche in caso di epidemie gravi come la PSA e l’aviarica. Non crediamo che sia dunque accettabile che una legge dello Stato italiano possa affermare di voler tutelare tale patrimonio attraverso una norma atta direttamente a danneggiare un altro comparto economico, creando così un disequilibrio importante e svantaggioso per i consumatori e i produttori italiani.

3. La proposta non è in linea con le attuali regole UE e i suoi sviluppi riguardo le denominazioni

Nell’ottobre 2020, nel contesto della Proposta per un Regolamento emendativo al Regolamento (EU) No 1308/2013 che stabilisce una organizzazione comune dei mercati per le produzioni agricole (“CMO Regulation”), [il Parlamento Europeo ha rigettato un divieto](#) di utilizzo di denominazioni tipiche della carne per i prodotti vegetali (per es. “burger vegetariano”). Il voto



ha univocamente chiarito che l'uso di tali denominazioni non ingannano i consumatori ma aiutano a fare scelte di acquisto informate. Per adempiere alle ambizioni dell'Europa per un sistema alimentare più sostenibile, il settore vegetale ha bisogno di un supporto legislativo che non ostacoli l'innovazione e l'informazione al consumatore attraverso restrizioni sproporzionate. Inoltre, se adottata, questa proposta contribuirebbe a una frammentazione regolatoria che può costituire una potenziale barriera al Mercato Unico UE, impattando sia sulle informazioni ai consumatori che sull'accesso ai cibi vegetali.

4. La proposta non è in linea con i piani UE per un sistema alimentare più sostenibile

La strategia Farm to Fork dell'Unione europea punta a rendere il sistema alimentare meno impattante anche favorendo la transizione verso un maggior consumo di proteine vegetali e la riduzione degli allevamenti industriali. Come scrive la stessa Commissione europea nel testo "Drivers of Food Security" del gennaio 2023: "Il cibo contribuisce per circa il 45% dell'impatto ambientale dei consumatori UE; per esempio il sistema alimentare contribuisce per circa un terzo delle emissioni di gas serra (GHG). (...) Includendo le emissioni relative alla produzione, trasporto e lavorazione dei mangimi, il settore zootecnico è responsabile per l'81-86% delle emissioni totali di gas serra dell'agricoltura. Le scelte alimentari possono influenzare l'efficienza di utilizzo di energie e risorse nel nostro attuale sistema alimentare. In un mondo già spinto ai limiti delle proprie capacità, inclusa l'UE, passare a diete basate maggiormente sui vegetali contribuirebbe alla sicurezza alimentare perché una considerevole proporzione di terre agricole viene utilizzata per produrre mangimi piuttosto che cibo per il consumo umano." Per favorire questa transizione, che anche [l'ultimo report](#) IPCC dell'ONU definisce necessaria, è fondamentale rendere i cibi di origine vegetale più disponibili e convenienti per il consumatore. Le denominazioni e la comunicazione riguardo questi prodotti giocano un ruolo importante in questo processo.

5. La proposta non promuove la sana alimentazione

Nell'incipit del provvedimento viene detto che "Gli alimenti di origine zootecnica, è bene ricordarlo, sono gli unici a riuscire ad apportare nelle giuste quantità determinati nutrienti essenziali come le proteine e gli aminoacidi e, nelle giuste proporzioni, si inseriscono correttamente in un regime nutrizionale bilanciato". Si tratta di una premessa non veritiera e scorretta, che al contrario promuove una seria e preoccupante disinformazione. Un'alimentazione maggiormente basata sulle proteine a base vegetale ha infatti ricadute positive sulla salute, riducendo i rischi di malattie cardiache, infarti, pressione alta, oltre a ridurre il rischio di malattie croniche come il diabete. I risultati di una meta-analisi su 32 studi prospettici e oltre 700 mila soggetti pubblicata sul [British Medical Journal](#) nel 2020 concludono che: ogni aumento del 3% dell'energia totale derivante da proteine vegetali si traduce in un



rischio di mortalità ridotto del 5%. Inoltre, basandosi su oltre 800 studi l'OMS [ha dichiarato](#) nel 2015 che la carne rossa processata - come wurstel o salumi - è carcinogenica e che la carne rossa è potenzialmente carcinogenica, e proprio per questi motivi la transizione a un'alimentazione più vegetale è parte del Piano europeo di lotta contro il cancro. Queste gravi malattie non sono solo pericolose e mortali per l'uomo, ma se non adeguatamente affrontate mettono e metteranno sempre più sotto stress il nostro prezioso e unico sistema sanitario, un bene da tutelare in ogni modo. Per questo riteniamo che sia fondamentale promuovere un'alimentazione più sostenibile anche attraverso la maggiore introduzione di proteine a base vegetale per prevenire queste gravi malattie invalidanti e impattanti sulla collettività. Lavorare nell'ottica della prevenzione implica anche la riduzione del consumo di carne.

6. La proposta avrà un impatto economico negativo su numerose aziende italiane

Questa proposta di legge parla di “rispetto del lavoro delle nostre aziende”, puntando alla tutela delle attività italiane, ignorando però il fatto che numerose aziende che producono alternative a base vegetale del nostro Paese subiranno gravi danni economici dovendo investire ingenti somme in comunicazione, marketing e completo rinnovo dei packaging. Nell'Art. 6 infatti viene previsto che i prodotti importati dall'estero non saranno soggetti a tale normativa: si tratta di un'assurdità gravissima, che concede deroghe a prodotti internazionali o europei, mentre i produttori italiani invece di essere favoriti, supportati e valorizzati, verranno così penalizzati anche rispetto alla concorrenza straniera. Ricordiamo nuovamente che nel 2020 con la strategia Farm to Fork la Commissione Europea si è impegnata a prendere una direzione più sostenibile, verso la transizione del sistema alimentare e agricolo, e che gli alimenti a base vegetale sono parte integrante di questa transizione, mentre anche dal mercato arrivano dei dati importanti di cui non sarebbe serio né economicamente sensato per un Paese come il nostro non tenere conto. Il [nuovo report di Good Food Institute Europe](#), realizzato con dati di NielsenIQ, mostra la crescita e l'importanza del settore plant-based in Italia, un mercato che nel 2022 è arrivato a valere 680,9 milioni di euro. Secondo le analisi il mercato italiano è il terzo più grande in Europa per vendita al dettaglio (quindi nei supermercati, negozi alimentari ecc...) e il settore è in costante crescita. Solo tra il 2020 e il 2022, le vendite sono cresciute del 21%. L'Italia è al quarto posto per vendite di carne a base vegetale in Europa, preceduta soltanto da Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, e al settimo posto per spesa media pro capite, con Paesi Bassi e Germania in testa. Gli acquisti di sostituti della carne sono aumentati del 40% tra il 2020 e il 2022 e l'anno scorso la carne vegetale deteneva una quota di mercato della categoria totale della carne preconfezionata al dettaglio del 10%. Perché l'Italia vuole improvvisamente mettere un freno a un mercato in crescita, richiesto dai consumatori e sponsorizzato da numerose aziende importanti italiane - come Granarolo, Amadori e Kioene, aziende che per i loro prodotti vegetali hanno anche vinto premi in tutto il mondo - che stanno investendo con successo in questo settore utilizzando proprio termini come “burger di melanzane”, “cotolette veggy” e “salsicce vegetali”?



I punti sopraelencati sono una sintesi importante delle motivazioni che ci spingono a sconsigliare caldamente l'adozione di tale proposta, che porterebbe l'Italia e le aziende italiane a fare enormi passi indietro in termini di promozione di un'alimentazione sostenibile, varia, sana e giusta per consumatori, ambiente e animali. Rimaniamo a disposizione anche in futuro per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti in merito.

Distinti Saluti,

Simone Montuschi
Presidente di Essere Animali ETS

**CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE XIII AGRICOLTURA**

AUDIZIONE DEL 11 luglio 2023

PROPOSTA DI LEGGE N. 746

***“Disposizioni in materia di denominazione
dei prodotti alimentari contenenti
proteine vegetali”***

**OSSERVAZIONI DI
UNIONE ITALIANA FOOD**

L'ASSOCIAZIONE

Con 45 miliardi di fatturato, 90.000 dipendenti, 550 aziende, 14 miliardi di export, 900 marchi sulle tavole degli italiani e più di 20 settori merceologici rappresentati, Unione Italiana Food, aderente a Confindustria, è la più grande Associazione di rappresentanza diretta di categorie merceologiche nel settore alimentare in Italia.

Tra i produttori, sono presenti sia i grandi gruppi dell'industria alimentare di dimensione sovranazionali, sia realtà con una storia tutta italiana, molte delle quali con importanti proiezioni internazionali. Nel complesso, **le aziende offrono un'offerta molto variegata in termini di prodotti compresa un'ampia offerta di prodotti a base vegetale.**

I PRODOTTI

I prodotti a base vegetale sono ricavati da materie prime agricole comuni come legumi (soia, piselli, ecc.), cereali (avena, riso, ecc.), semi (mandorla) e verdure o dalle loro proteine isolate.

Il processo produttivo dei prodotti plant-based segue quindi quello degli alimenti comuni di origine vegetale. Il risultato sono cibi e bevande fatti con ingredienti ritenuti unanimemente sicuri da tutte le autorità preposte alla sicurezza alimentare e che nulla hanno a che fare con i cosiddetti "cibi sintetici" o da "laboratorio" o da "insetti".

TUTELA DELL'INFORMAZIONE AL CONSUMATORE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legislazione alimentare stabilisce i diritti dei consumatori ad avere accesso ad **alimenti sicuri e ad informazioni accurate e oneste.**

Nell'Unione europea, **le norme sull'etichettatura consentono ai cittadini di ottenere informazioni complete sul contenuto e sulla composizione dei prodotti alimentari.** L'etichettatura aiuta i consumatori a fare una scelta informata durante l'acquisto dei loro prodotti alimentari.

A livello europeo e nazionale l'etichettatura dei prodotti alimentari è regolamentata dal **[Regolamento \(UE\) N. 1169/2011](#) del parlamento europeo e del consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.**

Il Regolamento stabilisce le basi che **garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti,** tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro

esigenze in materia di informazione, **garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.**

In particolare, l'art. 7 del regolamento n. 1169/2011/UE così recita:

*“1. Le informazioni sugli alimenti **non inducono in errore**, in particolare:*

*a) **per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;***

.....

*d) **suggerendo, tramite l'aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.***

Secondo il Regolamento le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

CONSIDERAZIONI SU UNA REALTÀ DI MERCATO IN CONTINUA AFFERMAZIONE

Sebbene il mercato dei prodotti a base vegetale sia notevolmente cresciuto negli ultimi anni, **le Aziende aderenti a Unione Italiana Food operano in questo settore da decenni nel pieno rispetto della correttezza e della trasparenza delle informazioni fornite al consumatore sulle caratteristiche dei propri prodotti** rispondendo ad una richiesta/bisogno per motivazioni di salute (intolleranze), etiche (vegetariani, vegani, benessere animale) e salvaguardia ambientale.

Da alcune recenti ricerche condotte sul consumatore, non risulta che il consumatore sia confuso, anzi, si tratta in generale di consumatori che leggono le etichette e che hanno ben chiara la natura di quello che acquistano. Secondo una recente indagine quantitativa di AstraRicerche circa **l'80% dei consumatori legge attentamente le etichette e le considera chiare su quali ingredienti ci sono o non ci sono, facili da leggere e comprensibili, veritiere e non fuorvianti.**

Anche il Parlamento Europeo ha più volte ribadito il diritto dei prodotti a base vegetale a usare in etichetta denominazioni come “burger”, “cotolette”, “polpette”, ecc. perché si riferiscono a una ricetta e/o a una forma di

presentazione di un alimento, non alla provenienza della materia prima (per questo, invece, non si può parlare di hamburger perché “ham” può essere inteso quale riferimento a un ingrediente specifico non presente). Tali denominazioni, dunque, non ingenerano rischi di fraintendimento da parte del consumatore, anche perché sono sempre seguite dalla specificazione “vegetale”. D'altra parte, l'impiego di materie prime vegetali per produrre, ad esempio, polpette è un fenomeno che esiste da sempre nella cultura alimentare nazionale e internazionale: si pensi alle nostre polpette di melanzane, ai falafel di origine mediorientale, ecc.

La proposta di legge prevede una discriminazione e penalizzazione della produzione nazionale rispetto a quella originaria di altri Paesi europei in nome del principio della libera circolazione delle merci nel mercato unico. Ciò comporterebbe un **aumento di fenomeni di concorrenza sleale e di vera e propria discriminazione a svantaggio delle aziende italiane a causa dell'impossibilità di impedire la circolazione di prodotti provenienti da altri Paesi** che continuerebbero ad usare denominazioni vietate a prodotti nazionali **umentando la confusione del consumatore** e spingerebbe le aziende che producono in Italia a spostare la produzione all'estero con perdita di posti di lavoro in Italia e minor utilizzo di materie prime agricole nazionali.

La attuale deroga prevista all'art. 4.2 della proposta di legge, che permette l'uso del nome riferito alla carne, ai prodotti e alle preparazioni a base di carne quando le proteine animali sono presenti nel prodotto alimentare contenente proteine vegetali, **aggiungerebbe ulteriore confusione** rispetto al quadro normativo europeo rappresentato dal **Regolamento (UE) N. 1169/2011** sull'informazione al consumatore che già garantisce con le proprie disposizioni che le informazioni siano chiare e non ingannevoli.

Riteniamo invece più utile e nello spirito della proposta, **prevedere deroghe molto specifiche per denominazioni descrittive ormai entrate nel linguaggio comune e che fanno riferimento a preparazioni/ricettazioni/forme alimentari generiche** (ad es. polpette, fettine, burger, cotolette, bastoncini, ecc.), vietando invece denominazioni protette (ad es. bresaola, prosciutto, ecc.).



CNA Agroalimentare

Camera dei deputati

XIX Legislatura

XIII Commissione (Agricoltura)

Documento di osservazioni e proposte

Audizione informale nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante "Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali"

(A.C. 746)

19 luglio 2023

Premessa

Per Confartigianato Imprese, CNA Agroalimentare e Casartigiani è apprezzabile l'intento della proposta di legge in titolo, che per la prima volta nel nostro ordinamento affronta la tematica della denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali.

Cresce infatti sempre di più l'offerta commerciale di alimenti totalmente privi di carne e di suoi derivati ovvero di alimenti a base di ingredienti interamente vegetali totalmente privi di qualsiasi elemento di origine animale (che escludono cioè anche latticini, uova, miele).

Tuttavia, accanto all'incremento dei prodotti alimentari di questo tipo, aumenta anche il rischio che le relative informazioni ai consumatori non siano sempre corrette e in linea con gli obblighi previsti dalla normativa, in un mercato, quale quello della zootecnia, con un fatturato di circa 40 miliardi di euro e che in Italia costituisce un quarto dell'intero settore agroalimentare (pari complessivamente al 15% del PIL).

Nella realtà fattuale, infatti, in assenza di divieti, i messaggi comparativi sono consentiti anche tra alimenti di categorie diverse (prodotti *vegan* e prodotti a base di carne) contribuendo a ingenerare confusione nel consumatore finale.

L'attuale quadro giuridico sia europeo sia nazionale non prevede una definizione legale del termine "vegano". L'accezione comune del vocabolo "vegano", nell'ambito alimentare, si riferisce a uno stile di vita che esclude gli animali e tutti i prodotti di origine animale, siano essi carne, uova, pesce, latte, latticini, miele, etc.

Il legislatore in questa proposta di legge ha tentato di mettere insieme sia le disposizioni del Regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, sia quelle del Regolamento n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute (*claims* nutrizionali).

Il punto di partenza, quando si tratta di informazioni al consumatore, non può che essere il Regolamento UE n. 1169/2011, che fornisce informazioni affinché i consumatori finali siano posti nella condizione di effettuare delle scelte consapevoli e di acquistare gli alimenti e le bevande in modo sicuro per garantire la soddisfazione dell'aspettativa di acquisto, e la sicurezza per la propria salute. Non è un caso che l'intero sistema delle informazioni al consumatore si regga sul principio di lealtà sancito dall'art. 7, secondo cui le informazioni stesse sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore.

Inoltre, le informazioni ulteriori, rientranti nella categoria dei c.d. *claims*, possono essere presenti se rispondenti ai requisiti del Reg. n. 1924/2006, ovvero basate su prove scientifiche generalmente accettate.

Osservazioni

Ciò posto, si formulano alcune osservazioni di merito sul provvedimento.

Anzitutto, in merito al **titolo** della proposta di legge, sarebbe auspicabile far riferimento alla denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine di origine non animale.

Questo perché, nel novero delle proteine, non va dimenticato che esistono anche quelle di origine sintetica prodotte in laboratorio, costituite da catene di amminoacidi uniti tra loro da un legame peptidico.

Con riferimento all'**articolo 2**, pur condividendo la necessità di avere una definizione e informazioni relative all'adeguatezza di un alimento per i vegetariani o vegani, in linea con i principi ispiratori del Regolamento europeo n. 1169/2011, art. 9 sulla corretta informazione del consumatore, crediamo che queste non devono trarre in inganno il consumatore stesso e non devono essere ambigue utilizzando denominazioni legate ai prodotti di origine animale, mentre in realtà la componente di origine animale del prodotto o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Inoltre, la denominazione degli alimenti non dovrebbe neppure visivamente evocare, per via della forma o del colore, della descrizione o della rappresentazione pittorica un prodotto di origine animale. Tante volte, invece, nella pratica il nome dell'alimento contenente le proteine vegetali è accompagnato dall'indicazione "in sostituzione" o "in alternativa" ai prodotti di origine animale.

ESEMPI



Oltre alle definizioni, sarebbe auspicabile chiarire l'ambito soggettivo di applicazione **della proposta di legge**, individuando con puntualità gli operatori della filiera alimentare destinatari delle norme (produttori, importatori, commercianti). L'**articolo 4**, relativo alle eccezioni per i prodotti a prevalente origine animale in cui vengono introdotte proteine vegetali, risulta incompleto, in quanto al comma 2 sarebbe opportuno introdurre delle percentuali di proteine animali al di sotto delle quali non è consentito l'utilizzo di termini riferiti a prodotti di origine animale.

Con riferimento all'**articolo 6**, si ravvisa l'opportunità di rivedere la modalità applicativa del principio del mutuo riconoscimento che consente la libera circolazione dei prodotti nel mercato unico. Questo al fine di vietare l'impiego, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione dell'alimento impiegata nello Stato membro di produzione quando il prodotto sia talmente diverso, per composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membro di commercializzazione. In questo modo non è possibile garantire un'informazione corretta ai consumatori nello Stato membro di commercializzazione. Cosa che verosimilmente accade con la commercializzazione di proteine artificiali ottenute con tecniche di ingegneria cellulare.

Infine, si auspica all'**articolo 7** un inasprimento delle sanzioni previste per coloro i quali detengano e vendano/distribuiscono gratuitamente prodotti non conformi al divieto.

Al fine di apportare modifiche e correttivi, Confartigianato Imprese, CNA Agroalimentare e Casartigiani ribadiscono la piena disponibilità a collaborare con il Legislatore affinché i consumatori finali siano posti nella condizione di effettuare scelte consapevoli sulla base di una corretta informazione e per tutelare le imprese del settore agroalimentare e zootecnico.

ALTRI CONTRIBUTI SCRITTI
INVIATI ALLA COMMISSIONE

Roma, 10 luglio 2023

Alla XIII^a Commissione Agricoltura
Camera dei Deputati
Piazza di Monte Citorio, 1
R O M A

Prodotti alimentari contenenti proteine vegetali

Assitol, l'Associazione Italiana dell'Industria Olearia, aderente a Federalimentare e Confindustria, rappresenta e tutela nelle diverse sedi nazionali, comunitarie ed internazionali le imprese industriali che operano nei settori della produzione degli oli e dei grassi vegetali, per usi alimentari e tecnici, nonché nei settori del lievito da zucchero, dei semilavorati per panificazione e pasticceria, delle olive da tavola e delle farine proteiche per uso alimentare.

Nell'ambito dei lavori propedeutici alla definizione dei cd "prodotti alimentari contenenti proteine vegetali" condotti nella proposta di Legge n. 746 della Camera dei Deputati, Assitol accoglie con favore quanto più volte ribadito dal Parlamento Europeo, ovvero la liceità della denominazione dei prodotti a base vegetale ad usare denominazioni come "burger", "cotolette" o "polpette", perché si riferiscono a una ricetta e/o a una forma di presentazione di un alimento, non alla provenienza della materia prima.

Tali denominazioni, dunque, non rischiano di generare fraintendimento da parte del consumatore, anche perché sono sempre seguite dalla specificazione "vegetale". Nella tradizione culinaria italiana, inoltre, alcuni alimenti trovano il proprio corrispettivo "vegetale" da sempre (si pensi, ad esempio, alle "polpette di melanzane o simili").

La proposta di Legge italiana sul tema dei cd "prodotti alimentari contenenti proteine vegetali", così come formulata, porterebbe a una discriminazione e penalizzazione della produzione nazionale rispetto a quella originaria di altri Paesi europei, per il principio della libera circolazione delle merci nel Mercato Unico aumentando, di fatto, la confusione del consumatore.

L'attuale deroga prevista, inoltre, all'art. 4.2 della proposta di legge già richiamata (che permette l'uso del nome riferito alla carne, ai prodotti e alle preparazioni a base di carne quando le proteine animali sono presenti nel prodotto alimentare contenente proteine vegetali) aggiungerebbe ulteriore confusione


rispetto al quadro normativo europeo rappresentato dal Regolamento (UE) N. 1169/2011.

Segnaliamo, infine, che da alcune recenti ricerche condotte sui consumatori, l'80% degli stessi ritiene che le informazioni in etichetta sono già chiare e comprensibili (fonte: AstraRicerche).

Sarebbe opportuno, invece, circostanziare il più possibile le denominazioni escludendone l'impiego per le preparazioni, ricettazioni o forme alimentari a denominazione protetta.

Restando a disposizione, inviamo i nostri migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Andrea Carrassi)


XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati
Proposta di legge C. 746 Carloni recante
"Disposizioni in materia di denominazione dei prodotti alimentari contenenti proteine vegetali"

Audizione di
ADICONSUM APS
Presidente Nazionale **Carlo De Masi**

Da sempre, l'attività dell'Associazione nell'ambito delle politiche agricole ed alimentari è stata intensa e diversificata, multilaterale e progettuale. Adiconsum svolge attività di informazione, ricerche e indagini conoscitive, inchieste e sondaggi, sigla accordi di collaborazione bilaterale, conduce progetti europei e nazionali, contribuisce con posizioni e proposte alle politiche comunitarie e nazionali, anche in relazione all'appartenenza al BEUC, l'organizzazione europea delle associazioni dei consumatori. Adiconsum partecipa ad innumerevoli consultazioni, gruppi di lavoro e comitati di esperti, sui vari aspetti della sicurezza e qualità degli alimenti, sulla trasparenza e l'etichettatura, sulla sostenibilità, sulla tutela della salute e l'educazione alimentare, sull'uso degli additivi, sulle nuove tecnologie per la conservazione e il packaging, sulla lotta allo spreco alimentare, sull'agricoltura biologica ecc. In occasione delle varie consultazioni in sede parlamentare, ha prodotto documenti di valutazione e proposte politiche, supportati da evidenze scientifiche o di ricerche sociali ed economiche.

Sono numerosissime le campagne di sensibilizzazione tematiche che abbiamo condotto e conduciamo, incentrate su aspetti legati all'agroalimentare: l'importanza dell'educazione dei consumatori in questo settore deriva dalla rilevante quota di *share* che esso rappresenta sulla spesa delle famiglie, ma anche dal notevole impatto sulla sostenibilità (sia della produzione che del consumo, in termini di consumi energetici ed idrici, emissioni di CO₂, produzione di rifiuti sia industriali che domestici), così come sulla salute delle persone. Quest'ultimo aspetto, peraltro, si coniuga agli sforzi di prevenzione delle patologie correlate ad uno stile di vita ed alimentazione errato, spesso foriere di cronicità ed invalidità che hanno anche costi sociali.

Non possiamo che rallegrarci dell'attenzione rinnovata con cui il Legislatore si dedica alla disciplina dell'informazione in etichetta dei prodotti alimentari: i consumatori sono sempre più informati, attenti ed esigenti, preoccupati di aspetti salutistici, etici, ambientali e sociali e richiedono più informazioni al momento della scelta di acquisto.

Adiconsum da sempre si batte per la più ampia trasparenza possibile della filiera produttiva e la più completa ed affidabile informazione dei consumatori: un'informazione che deve con immediatezza e correttezza comunicare la natura e l'uso del prodotto, il suo valore nutrizionale e la sua qualità.

La diffusione di prodotti ad elevato contenuto di proteine vegetali, di cui la proposta di legge in oggetto si occupa, per quanto ad oggi decisamente marginale nel mercato, è di per sé un fatto in linea con le raccomandazioni sul consumo di carne e non va intesa negativamente: i consumi di carne e derivati degli italiani oggi si attestano sui 79 kg l'anno pro-capite, tre volte la misura raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; inoltre, l'International Agency for Research on Cancer (Iarc) dell'Oms ha indicato le carni lavorate (salatura, affumicatura, stagionatura e aggiunta di conservanti) come riferibili al Gruppo 1 delle sostanze che causano il cancro, quelle a pericolosità più alta come il fumo e il benzene. Anche il consumo eccessivo di carni rosse non lavorate è stato ravvisato come potenzialmente dannoso alla salute.

Sul piano della sostenibilità ambientale, non dobbiamo dimenticare che il 70% di tutti i terreni agricoli sono destinati all'allevamento (come pascolo o per la produzione di foraggio) e che gli allevamenti producono il 14,5% dei gas serra su scala globale (fonte FAO), oltre a comportare ingenti consumi di acqua ed energia.

Pertanto, è un fatto positivo che il mercato offra ai consumatori alternative alla carne utilizzabili come suoi sostituti, andando a costituire la componente proteica del pasto (ad esempio come secondo piatto o come companatico): non ravvisiamo un rischio di generare carenze nutrizionali, stante la ricchezza proteica della dieta media che si osserva in questi tempi. In linea generale non riteniamo neanche che si possano considerare "cibo sintetico", nonostante alcuni di questi prodotti effettivamente si caratterizzino come preparati di carattere industriale, con una lista di ingredienti "troppo lunga" e un profilo di salubrità basso (ma da questo punto di vista anche i preparati di carne tipo "wurstel" o "crocchette di pollo prefritte" presentano questo problema).

Quello che va garantito, secondo Adiconsum, è che il consumatore abbia sempre ben chiaro cosa esattamente sta acquistando, ovvero la natura del prodotto e le sue caratteristiche: se il cosiddetto "Burger vegetale" è composto di farine di legumi, cereali, soia o verdure, questo deve essere in modo evidente e non ambiguo indicato sul fronte del packaging e sono decisamente da condannare i casi in cui vi sia omissione intenzionale, oppure denominazione ambigua, diretta a far credere al consumatore che il prodotto sia costituito di - o contenga - carne o suoi derivati, anche se questo appare più che altro un fenomeno marginale, stante la collocazione di questa categoria di prodotti in prossimità del reparto ortofrutta nei supermercati e il fatto che ad acquistarli siano prevalentemente consumatori ben informati, che scelgono consapevolmente l'opzione vegetale perché vegetariani o vegani, o per i citati motivi salutistici, ecologici o etici (evitare la sofferenza animale, per esempio).

Anche il rischio che il consumatore sia suggestionato da riferimenti impropri alle “cure tradizionali dell’arte salumiera” appare esiguo, considerato che sono prodotti proposti con evidenti richiami all’innovazione e alla specificità loro propria.

In linea generale, è verosimile che l’uso di denominazioni che richiamano le preparazioni culinarie tipiche della carne (come, ad esempio, l’Hamburger o la Mortadella) sia finalizzato a suggerire l’uso sostitutivo: tuttavia, se il legislatore dovesse ravvisare rischi di mistificazione rispetto alla natura o alle caratteristiche del prodotto, consideriamo accettabile imporre le limitazioni necessarie o le precisazioni del caso, a fini di totale trasparenza e garanzia per i consumatori.

Adiconsum sostiene con forza la necessità di stabilire condizioni di mercato tali da assicurare concorrenza leale fra gli operatori, incoraggiare il consumatore a leggere e comprendere le informazioni sui prodotti, premiare le produzioni sostenibili ed etiche. Accade ancora spesso, purtroppo per il nostro Paese, che alla concorrenza sleale di chi produce in assenza di regole e scrupoli i siano regalate quote importanti di mercato, condannando al tracollo economico molte produzioni agricole nostrane, con danni ingenti per il sistema produttivo, per l’occupazione, per il futuro dei nostri giovani. Il rilancio dell’agroalimentare italiano non può prescindere da una trasparenza maggiore di tutte le sue filiere e dalla lotta alla frode e alla contraffazione.

Adiconsum desidera sollecitare una riflessione collettiva sulle criticità della filiera agroalimentare italiana, dal punto di vista della sicurezza ma anche dello sviluppo economico, incoraggiando gli attori chiave ad un esercizio di reciproco ascolto e concertazione, da cui solamente può risultare l’individuazione di percorsi comuni di conoscenza e di intervento, tesi ad incontrare e sposare le comuni esigenze di sostenibilità economica, qualità e sicurezza.

Ci sono i margini per una decisa inversione di tendenza, per una “riscossa” dell’agroalimentare italiano di qualità (sia esso basato sull’agricoltura o sull’allevamento, purché condotti in modo rigorosamente responsabile), che ancora vanta le migliori eccellenze del mondo e mostra di saper crescere, innovare ed adattarsi, finanche inventando nuove forme di artigianato high-tech. Possiamo tutti dare un contributo, per aprire nuove prospettive di crescita a questo motore di sviluppo sostenibile, se sapremo parlare e mediare fra gli interessi in campo con serietà, lungimiranza e buona volontà.

*Roma, 12 luglio 2023
Prot. 159/23*